



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 75

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Resp. Proced.:dott.ssa L. Castigliero

**OGGETTO: D.L. n. 18/2020 –
svolgimento procedimenti
disciplinari.**

In riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 (cd. decreto Cura Italia) emanato in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, sono emersi dubbi in merito alla possibilità, da parte delle Commissioni di Albo degli Ordini territoriali nonché di questa Federazione, di procedere o meno allo svolgimento dei procedimenti disciplinari ad oggi pendenti durante il periodo di emergenza.

Al fine di poter fornire una risposta al quesito di cui trattasi, occorre analizzare la normativa di riferimento.

Posto che i procedimenti disciplinari in capo agli Ordini territoriali ed alle Federazioni Nazionali hanno natura giuridica amministrativa, occorre analizzare quanto previsto nella prima parte dell'articolo 103, comma 1, del suddetto decreto, rubricato "*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*", che di seguito si riporta:

"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020."

La disposizione, come del resto l'intero decreto legge, costituisce una normativa emergenziale, dettata da motivazioni sanitarie, in grado di derogare alle norme generali. Essa prevede, per i procedimenti amministrativi – e quindi anche per quelli disciplinari – pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, la sospensione di tutti i termini fino al 15 aprile p.v., i quali ricominceranno a decorrere dal 16 aprile, salvo proroghe. Sono esclusi dalla sospensione dei termini i casi previsti nei successivi commi 3 e 4.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Tale sospensione non implica, peraltro, un blocco totale delle attività amministrative nel periodo indicato.

Stabilisce, infatti, la seconda parte del predetto comma 1:

“Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”.

A tal fine, il decreto in esame, tra le varie misure previste, afferma la centralità del “lavoro agile” come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo di emergenza sanitaria, al fine, da un lato, di tutelare la salute pubblica, riducendo i contatti sociali che rappresentano un potenziale rischio di contagio da virus COVID-19 e, dall’altro, di non ledere i diritti e gli interessi legittimi dei privati che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione e, più in generale, il buon andamento di quest’ultima.

Proprio al fine di contemperare le suddette esigenze è stato disposto, all’interno delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento dell’utilizzo di forme organizzative telematiche e virtuali che consentano il proseguo dell’attività lavorativa, limitando al minimo la presenza negli uffici pubblici solo per le attività che siano indifferibili e che attengano a servizi essenziali per i cittadini che non possano essere svolte da remoto.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli Ordini territoriali potranno quindi avvalersi della sospensione dei termini e fermare così l’attività istruttoria fino al 15 aprile, previa valutazione che il procedimento in questione non sia da considerarsi urgente e indifferibile, qualora l’attività stessa non possa essere portata a compimento con una modalità organizzativa telematica, idonea a garantire la salute dei dipendenti; in caso contrario, gli Ordini potranno continuare a svolgere i procedimenti disciplinari utilizzando gli appositi strumenti telematici.

In tal modo, i Presidenti degli Ordini potranno svolgere a distanza l’audizione del sanitario ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 221/50 tramite videoconferenza, avendo cura che il relativo verbale sia firmato digitalmente da entrambe le parti ed inviato tramite pec o, in alternativa, qualora l’incolpato non disponga di strumenti informatici adeguati, chiedere allo stesso di inviare tramite pec una memoria scritta, eventualmente corredata da documentazione. Allo stesso modo, potranno essere convocate le Commissioni di Albo con i medesimi mezzi a distanza, al fine di deliberare eventuali aperture, non aperture, aperture e contestuali sospensioni di procedimenti disciplinari.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Identiche considerazioni valgono per quanto riguarda la celebrazione del procedimento disciplinare, seppure si consiglia, in quest'ultima ipotesi, di avvalersi della sospensione, al fine di una maggior tutela del principio del contraddittorio, salvo che la questione non rivesta carattere di urgenza.

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene fondamentale, quindi, per un ottimale attuazione delle disposizioni emergenziali in oggetto, che ogni Ordine individui le attività indispensabili, urgenti ed indifferibili da portare avanti prioritariamente e, altresì, predisponga quelle misure tecnologiche di amministrazione digitale idonee a garantire la continuità dell'attività amministrativa insieme alla piena tutela della salute di lavoratori ed utenti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.